

Faq

(Frequently Asked Questions)

M11 Intervento 11.2.1

“Pagamenti per il mantenimento di metodi e pratiche di produzione biologica”

Pubblicazione del 10/05/2019

D: Aziende ricadenti in area Natura 2000: per attribuire 10 punti, l'azienda deve ricadere tutta in territori di AREA NATURA 2000?

R: Le disposizioni attuative dell'intervento 11.02.01, al paragrafo 8, “*Criteri di selezione*”, stabiliscono, tra l'altro, che “*L'appartenenza dell'azienda alle predette Aree (“Area natura 2000”; “Aree con vincoli ambientali specifici”; “Aree vulnerabili ai nitrati”) è calcolata in ambito SIAN per come risultante dalle rispettive voci riportate nel “QUADRO” relativo alla “LOCALIZZAZIONE DELL’AZIENDA” della domanda di sostegno*”. Più in particolare, il “*Modello domanda di aiuto/pagamento*” (Allegato alle Istruzioni Operative AGEA n. 11 del 18/02/2019, confluite nelle Istruzioni Operative ARCEA n. 6 del 05/04/2019), stabilisce, tra l'altro, che l'appartenenza dell'azienda alle predette Aree è calcolata in automatico “*sulla base di un criterio di prevalenza, calcolato in termini di superficie totale dell’UTE aziendale interessata dall'operazione finanziata, tenendo conto che la “localizzazione prevalente” di un'azienda viene assegnata quando il centro aziendale ed almeno il 50% della SAU aziendale appartengono ad una delle zone citate*”.

D: Per la Produzione di Olive: nell'allegato al Bando dove sono descritti i criteri, è testualmente scritto "anche non consecutivi, del quinquennio precedente alla domanda 2014/2018". Se la mia azienda ha venduto nel 2013 e poi nel 2018 olive bio, vanno bene lo stesso?

R: No. Le disposizioni attuative dell'intervento 11.02.01, al paragrafo 8, “*Criteri di selezione*”, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, stabiliscono, tra l'altro: “*Per la produzione di olive, aziende che dimostrano di aver commercializzato la propria produzione di olive biologiche in almeno due anni, anche non consecutivi, del quinquennio precedente alla domanda di sostegno (2014-2018) attraverso la presentazione di almeno una fattura per ciascuno dei due anni, coerenti con i certificati di conformità rilasciati dall'organismo di certificazione oppure di essere in possesso dei certificati di conformità relativi al proprio olio di oliva biologico per almeno due anni, anche non consecutivi, del quinquennio precedente alla domanda di sostegno (2014-2018)*”. Pertanto il quinquennio precedente è 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 ed i due anni devono ricadere in tale quinquennio.

D: In merito al trafiletto riportato nelle disposizioni attuative, in cosa consiste praticamente il controllo *in loco* che dovrebbe effettuare il C.A.A.?

R: Le disposizioni attuative dell'intervento 11.02.01, al paragrafo 6, "*Impegni*", stabiliscono che il sostegno è condizionato al rispetto, per cinque anni a decorrere dall'anno di presentazione della domanda di sostegno iniziale, tra l'altro, del seguente impegno:

“commercializzare almeno il 35% della propria produzione biologica (intesa anche come commercializzazione del prodotto trasformato) durante ciascuno dei cinque anni di impegno. Il rispetto dell'impegno è dimostrato attraverso la presentazione delle fatture (coerenti con i certificati di conformità rilasciati dall'organismo di certificazione) per ciascuno dei gruppi colturali ammissibili al premio e per ciascuno degli anni di impegno. Il 35% è calcolato sulla base delle produzioni standard. L'anno di impegno entro il quale deve avvenire la commercializzazione e la relativa fatturazione, decorre dalla data ultima di presentazione delle domande di riconferma. Il controllo è sia amministrativo, da effettuarsi, da parte del CAA, in sede di presentazione della domanda di riconferma, sia in loco”.

Solo il controllo amministrativo è demandato al CAA, mentre il successivo controllo "*in loco*" verrà effettuato direttamente dall'Organismo Pagatore Arcea, previa estrazione dell'apposito campione.

D: Disposizioni attuative M.11.2.1 – Capitolo 6. IMPEGNI. Al riportato capitolo, viene indicato l'obbligo di commercializzare almeno il 35% della propria produzione biologica (anche come commercializzazione del prodotto trasformato) durante ciascuno dei cinque anni di impegno. Il 35% è calcolato sulla base delle produzioni standard. L'anno di impegno entro il quale deve avvenire la commercializzazione e la relativa fatturazione, decorre dalla data ultima di presentazione delle domande di riconferma. In merito alla parte evidenziata, è indicato che l'anno di impegno decorre dalla data ultima di presentazione della domanda di riconferma. A quale domande di riconferma bisogna far riferimento? Si deve intendere l'annualità 2018 o il 15 maggio 2020?

R: Le disposizioni attuative dell'intervento 11.02.01, al paragrafo "*Impegni*", stabiliscono, tra l'altro, l'impegno a "*commercializzare almeno il 35% della propria produzione biologica (intesa anche come commercializzazione del prodotto trasformato) durante ciascuno dei cinque anni di impegno.... L'anno di impegno entro il quale deve avvenire la commercializzazione e la relativa fatturazione, decorre dalla data ultima di presentazione delle domande di riconferma*": deve intendersi che l'anno di impegno entro il quale deve avvenire la commercializzazione e la relativa fatturazione è contenuto entro la data ultima di presentazione della domanda di riconferma della successiva annualità (es. per la domanda di sostegno/primo anno di impegno 2019 la scadenza entro la quale si deve ottemperare alla commercializzazione ed alla relativa fatturazione è quella della data ultima di presentazione della domanda di riconferma del 2020).

5

D: Un'azienda in biologico da oltre vent'anni, che produce e commercializza come biologico olio extravergine d'oliva e suini Nero di Calabria, ma che ha anche altri gruppi colturali minori non commercializzati in quanto destinati a consumo interno o ancora non in produzione, come si deve comportare in sede di presentazione della domanda? In particolare:

- i gruppi colturali destinati interamente a consumo interno all'azienda (es. cereali prodotti e destinati all'alimentazione degli animali aziendali in biologico e fatturati) non sono stati ovviamente commercializzati e quindi non si dispone di fattura; cosa bisogna riportare nel quadro N?
- nel caso di colture arboree impiantate negli anni 2015 e successivi e quindi non ancora in produzione, ma regolarmente riportate in biologico, non essendo stata ovviamente possibile alcuna commercializzazione, cosa bisogna riportare nel quadro N?

R: Le disposizioni attuative dell'intervento 11.02.01, al paragrafo 8, "*Criteria di selezione*", ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al requisito della commercializzazione, stabiliscono che "*In caso di più gruppi colturali richiesti in domanda di sostegno, il punteggio assegnabile resta sempre 9 e non sarà assegnato in caso di assenza o mancata dimostrazione del criterio relativamente anche ad un solo gruppo colturale richiesto*".

Pertanto, qualora dovessero essere presentati in domanda "*anche altri gruppi colturali minori non commercializzati in quanto destinati a consumo interno*", per come disposto al paragrafo 1.2.2 delle disposizioni procedurali, "*Ai fini dell'attribuzione dell'eventuale punteggio, all'atto della domanda di sostegno, il richiedente dovrà sottoscrivere la specifica auto-dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, riferita alla commercializzazione di prodotti biologici. Più in particolare, in relazione ai diversi gruppi colturali richiesti a premio, il richiedente dovrà dichiarare..... per tutti gli altri gruppi colturali ammissibili al sostegno, di aver commercializzato la propria produzione biologica (intesa anche come commercializzazione del prodotto trasformato), in coerenza con i relativi certificati di conformità rilasciati dall'organismo di certificazione, nei due anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno (2017 e 2018)*".

Inoltre, unitamente all'auto-dichiarazione, il richiedente deve presentare almeno una fattura (fatto salvo quanto disposto in caso di produzione di olio di oliva) per ciascun gruppo colturale richiesto a premio, relativa a ciascuno degli anni richiesti per l'attribuzione del punteggio (..... 2017 e 2018 per tutti gli altri gruppi colturali).

Il CAA è tenuto a verificare la presenza della suddetta documentazione da allegare alla domanda di sostegno nonché la coerenza delle fatture con i certificati di conformità. Tale documentazione deve essere trattenuta presso il medesimo CAA.

In assenza della suddetta documentazione e/o della coerenza delle fatture con i certificati di conformità, il CAA non deve procedere all'assegnazione del punteggio relativo al criterio della commercializzazione. A tale proposito si richiama quanto disposto al precedente par. 1.1 in materia di dati e dichiarazioni veritieri ai sensi del "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa" (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)".

Nel quadro N occorre barrare le relative informazioni richieste in coerenza con quanto sopra esposto.

Qualora dovessero essere presentati in domanda "*altri gruppi colturali minori non commercializzati.... in quanto ancora non in produzione*", cioè "*colture arboree impiantate negli anni 2015 e successivi e quindi non ancora in produzione, ma regolarmente riportate in biologico, non essendo stata ovviamente possibile alcuna commercializzazione*", il punteggio relativo al requisito della commercializzazione non è assegnabile se l'azienda non dimostra di "*aver commercializzato la propria produzione biologica (intesa anche come commercializzazione del prodotto trasformato)*".

D: Criteri di selezione. Al secondo criterio di selezione, è indicato “*In caso di più gruppi colturali richiesti in domanda di sostegno, il punteggio assegnabile resta sempre 9 e non sarà assegnato in caso di assenza o mancata dimostrazione del criterio relativamente anche ad un solo gruppo colturale richiesto a premio*”.

6 In tale circostanza si escludono i 9 punti anche in situazioni eccezionali (calamità, cereali e foraggi utilizzati (reimpieghi) per l'alimentazione degli allevamenti bio e soprattutto si escludono gli impianti frutticoli, olivicoli e viticoli ancora non produttivi poiché impiantati dal 2016 in poi). Si chiede di esplicitare come trattare questo tipo di circostanze eccezionali, ovvero se è possibile considerare i 9 punti con allegata la documentazione comprovante la specificità che ha causato la mancata commercializzazione.

R: Le disposizioni attuative dell'intervento 11.02.01 non includono la presenza di situazioni e/o circostanze eccezionali ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al requisito della commercializzazione: pertanto non è possibile considerare i 9 punti in presenza di documentazione comprovante una specificità che ha causato la mancata commercializzazione.